

## **Esoneri dalla frequenza dei moduli A e B del corso RSPP**

L'art.32 del TUS (D.Lgs. n. 81/08) rubricato "Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni" prevede, per lo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP, al co.2, primo periodo, l'obbligo del possesso di un titolo di studio e di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento ai corsi per RSPP/ASPP. Il successivo co.5 prevede l'esonero per i soli moduli A e B, mentre per il Responsabile del servizio, che dovrà frequentare il modulo C, tale esonero è riconosciuto a coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7 Ingegneria civile e ambientale, L8 Ingegneria dell'informazione, L9 Ingegneria industriale, L17 Scienze dell'architettura, L23 Scienze e tecniche dell'edilizia, di cui al decreto Ministro Università e Ricerca del 16 marzo 2007. Lo stesso comma fa riferimento al DM del 19 ottobre 2000, che esonera coloro che sono in possesso del diploma di laurea con le classi 8 - Ingegneria civile ed ambientale, 9 - Ingegneria dell'informazione, 10 - Ingegneria industriale, 4 - Scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria civile, nonché quella prevista dal DM 02/04/2001 professioni sanitarie della prevenzione”.